

**§ 17. — PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO
 NEL CASO IN CUI SIA STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

(Art. 71, commi 10 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25;
 articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni, *prima di procedere alla proclamazione del sindaco nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista*, verifica — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuta comunque in possesso — che, nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Alla luce del suddetto accertamento, l'Adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig.

..... per la seguente motivazione:

.....

.....

.....

(cancellare ove il caso non ricorra).

Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati il presidente dell'Adunanza accerta che il candidato alla carica di sindaco, collegato con l'unica lista ammessa, sig. ANTONINO
MUNZITTU ha riportato n. 1971 voti validi (1)
 e, quindi, alle ore 20:50 del giorno 11 OTTOBRE 2021.....
 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di DECIMOPUTZU
 il sig. ANTONINO MUNZITTU
 salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a termini dell'art. 41 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.